

Proposte di modifiche al Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Padova

(PROPOSTA RAPPRESENTANTI ORGANI COLLEGIALI)

Sono proposte modifiche ai seguenti articoli :

Sezione 1a art 2 comma2 **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE Art. 2 - Elettorato**

Sezione 2a art 2 comma 2 **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDE Art. 2 - Elettorato**

Titolo secondo, Capo secondo art 4 commi 1 e 4 **FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO Art. 4 - Il Consiglio di Dipartimento - Composizione - Convocazione**

Titolo secondo, Capo secondo art 6 comma 7 **FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO Art. 6 - La Giunta del Dipartimento - Composizione - Convocazione - Compiti**

Titolo secondo, Capo secondo art 7 comma 10 **FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO Art. 7 - Il Direttore del Dipartimento**

Titolo secondo, Capo terzo art 5 comma 1 **CENTRI Art. 5 - Statuti e Regolamenti dei Centri**

TESTO VIGENTE (ALCUNI ATRICOLI SONO RIPROPOSTI PER CHIARIFICARE MEGLIO IL CONTESTO)	MODIFICHE PROPOSTE
<p style="text-align: center;">Sezione I REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE</p> <p>Art. 2 - Elettorato</p> <p>1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino, qualora eletti, per il tempo pieno.</p> <p>2. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai ricercatori componenti il Consiglio di Facoltà; c) ai componenti il Consiglio degli studenti; d) al personale tecnico amministrativo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 5% dei professori e dei ricercatori aventi diritto.</p> <p style="text-align: center;">Sezione II REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDE</p>	<p style="text-align: center;">Sezione I REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE</p> <p>Art. 2 - Elettorato</p> <p>1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino, qualora eletti, per il tempo pieno.</p> <p>2. L'elettorato attivo spetta:</p> <p>a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;</p> <p>b) ai ricercatori</p> <p>c) ai componenti il Consiglio degli studenti;</p> <p>d) al personale tecnico amministrativo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 20% dei professori e dei ricercatori aventi diritto.</p> <p style="text-align: center;">Sezione II REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDE</p>

Art. 2 - Elettorato

1. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori ordinari o straordinari che hanno optato, o che dichiarino di optare, se eletti, per il tempo pieno. Godono dell'elettorato attivo tutti i componenti il Consiglio di Facoltà.

2. Coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 sono esclusi dall'elettorato passivo; le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

TITOLO II DIPARTIMENTI E CENTRI Capo I DIPARTIMENTALIZZAZIONE DELL'ATENEO

CAPO II FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO

Art. 4 - Il Consiglio di Dipartimento - Composizione - Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento stesso, dal Segretario amministrativo, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, sostituito in caso di assenza giustificata da un membro designato dal Direttore, da una rappresentanza dei dottorandi, in misura non inferiore al quindici per cento dei componenti il collegio, e da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nella seguente proporzione: n. 1 rappresentante da 1 a 4 unità; n. 2 rappresentanti da 5 a 8 unità; n. 3 rappresentanti da 9 a 12 unità; n. 4 rappresentanti da 13 a 16 unità; n. 5 rappresentanti da 17 a 20 unità.

Qualora si superino le 20 unità, la rappresentanza del predetto personale

Art. 2 - Elettorato

1. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori ordinari o straordinari che hanno optato, o che dichiarino di optare, se eletti, per il tempo pieno. Godono dell'elettorato attivo tutti i componenti il Consiglio di Facoltà **integrato dai rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti nei consigli di corso di studio. Nel caso di Facoltà che non prevedano l'esistenza di consigli di corso di studio, la rappresentanza, in numero comunque non inferiore a tre, è eletta da tutto il personale tecnico amministrativo dell'Università afferente alle strutture coinvolte nell'attività didattica della Facoltà.**

2. Coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 sono esclusi dall'elettorato passivo; le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

TITOLO II DIPARTIMENTI E CENTRI Capo I DIPARTIMENTALIZZAZIONE DELL'ATENEO

CAPO II FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO

Art. 4 - Il Consiglio di Dipartimento - Composizione - Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento stesso, dal Segretario amministrativo, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, sostituito in caso di assenza giustificata da un membro designato dal Direttore, da una rappresentanza dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca, in misura non inferiore al quindici per cento dei componenti il collegio, e da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nella seguente proporzione: n. 1 rappresentante da 1 a 4 unità; n. 2 rappresentanti da 5 a 8 unità; n. 3 rappresentanti da 9 a 12 unità; n. 4 rappresentanti da 13 a 16 unità; n. 5 rappresentanti da 17 a 20 unità.

Qualora si superino le 20 unità, la rappresentanza del predetto personale è aumentata di un rappresentante ogni 10 o frazione di 10. In ogni caso il

è aumentata di un rappresentante ogni 10 o frazione di 10. In ogni caso il numero totale dei rappresentanti non potrà superare il 50% dei membri di diritto.

Il mandato di rappresentanza del personale tecnico amministrativo e dei dottorandi dura, rispettivamente, tre anni ed un anno.

2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore alle scadenze previste dal Regolamento di ciascun Dipartimento, o quando il Direttore ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è prevista la discussione.

Il Consiglio deve essere, comunque, convocato almeno quattro volte all'anno.

La convocazione avviene per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta, salvo in caso di convocazione urgente decisa dal Direttore da effettuarsi almeno tre giorni prima; il relativo ordine del giorno viene esposto all'albo del Dipartimento

3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati per iscritto prima della seduta. Le delibere vengono normalmente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore-Presidente. Il verbale sarà, di norma, disponibile e consultabile entro quindici giorni dalla seduta.

4. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nel successivo art. 5, comma 2, lettere c) ed e); in relazione a quanto previsto dalla lettera a) della medesima disposizione, il diritto di voto è limitato alle questioni concernenti l'organizzazione delle strutture.

5. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento senza diritto di voto, su invito del Direttore e limitatamente alla discussione di particolari argomenti, con esclusione di quelli aventi rilevanza contabile, rappresentanze di borsisti, medici dipendenti dall'Azienda ospedaliera, ricercatori del C.N.R., dell'I.N.F.N. o di altri enti pubblici di ricerca operanti nel Dipartimento e di persone che svolgano nel Dipartimento

numero totale dei rappresentanti non potrà superare il 50% dei membri di diritto.

Il mandato di rappresentanza del personale tecnico amministrativo e dei dottorandi dura, rispettivamente, tre anni, ed un anno.

2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore alle scadenze previste dal Regolamento di ciascun Dipartimento, o quando il Direttore ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è prevista la discussione.

Il Consiglio deve essere, comunque, convocato almeno quattro volte all'anno.

La convocazione avviene per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta, salvo in caso di convocazione urgente decisa dal Direttore da effettuarsi almeno tre giorni prima; il relativo ordine del giorno viene esposto all'albo del Dipartimento

3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati per iscritto prima della seduta. Le delibere vengono normalmente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore-Presidente. Il verbale sarà, di norma, disponibile e consultabile entro quindici giorni dalla seduta.

~~4. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nel successivo art. 5, comma 2, lettere c) ed e); in relazione a quanto previsto dalla lettera a) della medesima disposizione, il diritto di voto è limitato alle questioni concernenti l'organizzazione delle strutture.~~

5. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento senza diritto di voto, su invito del Direttore e limitatamente alla discussione di particolari argomenti, con esclusione di quelli aventi rilevanza contabile, rappresentanze di borsisti, medici dipendenti dall'Azienda ospedaliera, ricercatori del C.N.R., dell'I.N.F.N. o di altri enti pubblici di ricerca

un'attività istituzionale continuativa.

6. In via straordinaria, possono intervenire alle sedute, nei modi e nelle forme di cui al comma precedente, esponenti di enti pubblici e privati interessati all'attività del Dipartimento.

Art. 6 - La Giunta del Dipartimento - Composizione - Convocazione - Compiti

1. La Giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore.

2. La Giunta ha durata triennale. Il Regolamento di ogni Dipartimento può prevedere che il mandato della Giunta coincida con quello del Direttore.

3. La Giunta è composta ai sensi dell'art. 39 comma 7 dello Statuto di Ateneo. Il Regolamento di ogni Dipartimento precisa il numero e le modalità di elezione dei componenti elettivi.

4. L'elezione dei membri della Giunta avviene separatamente da parte delle singole componenti. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro della Giunta per un periodo superiore ai quattro mesi, il Direttore provvede ad indire la elezione per la sostituzione, nell'ambito della componente interessata. Il mandato del nuovo membro termina allo scadere del mandato della Giunta.

5. La Giunta è convocata per iscritto dal Direttore, anche su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima della seduta. L'ordine del giorno deve essere affisso in pari data all'albo del Dipartimento. In caso di urgenza il preavviso può essere limitato, su decisione del Direttore, al tempo strettamente necessario per la convocazione dei singoli membri.

6. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio.

7. La partecipazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo alle sedute della Giunta avviene in analogia a quanto

operanti nel Dipartimento e di persone che svolgano nel Dipartimento un'attività istituzionale continuativa.

6. In via straordinaria, possono intervenire alle sedute, nei modi e nelle forme di cui al comma precedente, esponenti di enti pubblici e privati interessati all'attività del Dipartimento.

Art. 6 - La Giunta del Dipartimento - Composizione - Convocazione - Compiti

1. La Giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore.

2. La Giunta ha durata triennale. Il Regolamento di ogni Dipartimento può prevedere che il mandato della Giunta coincida con quello del Direttore.

3. La Giunta è composta ai sensi dell'art. 39 comma 7 dello Statuto di Ateneo. Il Regolamento di ogni Dipartimento precisa il numero e le modalità di elezione dei componenti elettivi.

4. L'elezione dei membri della Giunta avviene separatamente da parte delle singole componenti. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro della Giunta per un periodo superiore ai quattro mesi, il Direttore provvede ad indire la elezione per la sostituzione, nell'ambito della componente interessata. Il mandato del nuovo membro termina allo scadere del mandato della Giunta.

5. La Giunta è convocata per iscritto dal Direttore, anche su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima della seduta. L'ordine del giorno deve essere affisso in pari data all'albo del Dipartimento. In caso di urgenza il preavviso può essere limitato, su decisione del Direttore, al tempo strettamente necessario per la convocazione dei singoli membri.

6. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio.

~~**7. La partecipazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo alle sedute della Giunta avviene in analogia a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del presente regolamento.**~~

previsto dall'art. 4, comma 4, del presente regolamento.

8. Possono essere invitati a riunioni della Giunta, su invito del Direttore o della Giunta medesima, persone di cui si ritenga utile il contributo o che abbiano espressamente richiesto di intervenire, limitatamente alle discussioni su argomenti all'ordine del giorno.

9. La Giunta autorizza il Direttore alle spese, in conformità a quanto stabilito dalla lettera s) dell'art. 5.

10. La Giunta, su delega del Consiglio, può operare in campo negoziale in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.

11. La Giunta, può essere delegata dal Consiglio all'approvazione di contratti di diritto privato per prestazioni d'opera.

Art. 7 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di tali organi; vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei direttori di Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vice direttore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza.

3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il Segretario amministrativo, d'intesa con il Direttore, delega la persona incaricata a sostituirlo in caso di breve assenza o di temporaneo impedimento, limitatamente a specifici oggetti e a determinati atti.

Per ogni altra ipotesi alla sostituzione provvede l'Amministrazione universitaria.

5. Il Direttore del Dipartimento è responsabile della gestione del Dipartimento e, per quanto lo concerne, dell'organizzazione dell'attività

8. Possono essere invitati a riunioni della Giunta, su invito del Direttore o della Giunta medesima, persone di cui si ritenga utile il contributo o che abbiano espressamente richiesto di intervenire, limitatamente alle discussioni su argomenti all'ordine del giorno.

9. La Giunta autorizza il Direttore alle spese, in conformità a quanto stabilito dalla lettera s) dell'art. 5.

10. La Giunta, su delega del Consiglio, può operare in campo negoziale in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.

11. La Giunta, può essere delegata dal Consiglio all'approvazione di contratti di diritto privato per prestazioni d'opera.

Art. 7 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di tali organi; vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei direttori di Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vice direttore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza.

3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il Segretario amministrativo, d'intesa con il Direttore, delega la persona incaricata a sostituirlo in caso di breve assenza o di temporaneo impedimento, limitatamente a specifici oggetti e a determinati atti.

Per ogni altra ipotesi alla sostituzione provvede l'Amministrazione universitaria.

5. Il Direttore del Dipartimento è responsabile della gestione del Dipartimento e, per quanto lo concerne, dell'organizzazione dell'attività

didattica e scientifica dei singoli docenti afferenti al Dipartimento stesso, nel rispetto delle norme di autonomia didattica e di ricerca delle altre strutture e dei singoli, e nel rispetto altresì dell'autonomia di gestione dei fondi individualmente assegnati. E' responsabile, in particolare, dell'esecuzione dei deliberati del Consiglio e della Giunta, nonché della gestione del personale tecnico amministrativo.

6. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta e tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, predispone annualmente entro il 31 maggio le richieste di finanziamento, di spazi e di personale al Consiglio di Amministrazione dell'Università, corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche.

7. Il Direttore, e il Segretario amministrativo, entro il 30 novembre predispongono il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo corredati di una dettagliata relazione che illustra tra gli altri i seguenti argomenti: a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso; b) eventuali esigenze sopravvenute e variazioni alle previsioni in corso di esercizio; c) risultati generali della gestione nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e della ricerca scientifica.

8. Il Direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Dipartimento. Il Direttore e il Segretario Amministrativo provvedono congiuntamente al pagamento delle relative fatture, secondo le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità. Essi sono altresì tenuti ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.

9. Il Consiglio di Dipartimento può stabilire i limiti massimi di spesa entro i quali il Direttore può delegare la firma delle ordinazioni al Segretario Amministrativo per determinate tipologie di spesa e per periodi di tempo definiti.

10. Il Direttore è eletto dai docenti afferenti al Dipartimento ed è nominato con decreto del Rettore. Il Decano indice e cura l'espletamento delle elezioni del Direttore e dei membri di Giunta del Dipartimento nonché delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento.

11. L'elettorato passivo spetta di norma a professori di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima

didattica e scientifica dei singoli docenti afferenti al Dipartimento stesso, nel rispetto delle norme di autonomia didattica e di ricerca delle altre strutture e dei singoli, e nel rispetto altresì dell'autonomia di gestione dei fondi individualmente assegnati. E' responsabile, in particolare, dell'esecuzione dei deliberati del Consiglio e della Giunta, nonché della gestione del personale tecnico amministrativo.

6. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta e tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, predispone annualmente entro il 31 maggio le richieste di finanziamento, di spazi e di personale al Consiglio di Amministrazione dell'Università, corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche.

7. Il Direttore, e il Segretario amministrativo, entro il 30 novembre predispongono il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo corredati di una dettagliata relazione che illustra tra gli altri i seguenti argomenti: a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso; b) eventuali esigenze sopravvenute e variazioni alle previsioni in corso di esercizio; c) risultati generali della gestione nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e della ricerca scientifica.

8. Il Direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Dipartimento. Il Direttore e il Segretario Amministrativo provvedono congiuntamente al pagamento delle relative fatture, secondo le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità. Essi sono altresì tenuti ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.

9. Il Consiglio di Dipartimento può stabilire i limiti massimi di spesa entro i quali il Direttore può delegare la firma delle ordinazioni al Segretario Amministrativo per determinate tipologie di spesa e per periodi di tempo definiti.

10. Il Direttore è eletto dai **professori, dai ricercatori e dal personale tecnico amministrativo, afferenti al Dipartimento, quest'ultimo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 25 % dei professori e dei ricercatori aventi diritto** ed è nominato con decreto del Rettore. Il Decano indice e cura l'espletamento delle elezioni del

fascia, l'elettorato passivo è esteso anche ai professori di seconda fascia.

12. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni e a maggioranza dei votanti nelle successive, sempre che abbia partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto.

13. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Nel caso di anticipata cessazione, l'eletto assume la carica all'atto della nomina, fino al termine dell'anno accademico in corso e per il successivo triennio.

14. Il Direttore può godere dell'indennità di carica stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO III CENTRI

Art. 4 - Organizzazione

1. L'organizzazione dell'attività del centro è compito degli Organi di governo del Centro.

2. Sono Organi di governo del centro: il Direttore, il Comitato scientifico (per i Centri di ricerca) o il Comitato tecnico-scientifico (per i Centri di servizio e di ricerca e servizi), l'Assemblea dei membri del centro. Le competenze dei diversi Organi sono definite dallo Statuto e dal Regolamento del centro.

Art. 5 - Statuti e Regolamenti dei Centri

1. Il funzionamento del Centro è regolato dai rispettivi Statuto e Regolamento.

2. Lo Statuto riporta gli scopi del Centro e i principi della sua struttura gestionale espressi in articoli che indicano : a) gli organi dell'Università che ne promuovono l'istituzione; b) le finalità operative del Centro; c) la sede amministrativa prevista e il tipo di amministrazione; d) gli organi di governo del Centro [Direttore, Vicedirettore, Comitato Scientifico (o Comitato Tecnico-Scientifico per i Centri di ricerca e servizi),

Direttore e dei membri di Giunta del Dipartimento nonché delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento.

11. L'elettorato passivo spetta di norma a professori di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso anche ai professori di seconda fascia.

12. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni e a maggioranza dei votanti nelle successive, sempre che abbia partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto.

13. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Nel caso di anticipata cessazione, l'eletto assume la carica all'atto della nomina, fino al termine dell'anno accademico in corso e per il successivo triennio.

14. Il Direttore può godere dell'indennità di carica stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO III CENTRI

Art. 4 - Organizzazione

1. L'organizzazione dell'attività del centro è compito degli Organi di governo del Centro.

2. Sono Organi di governo del centro: il Direttore, il Comitato scientifico (per i Centri di ricerca) o il Comitato tecnico-scientifico (per i Centri di servizio e di ricerca e servizi), l'Assemblea dei membri del centro. Le competenze dei diversi Organi sono definite dallo Statuto e dal Regolamento del centro.

Art. 5 - Statuti e Regolamenti dei Centri

1. Il funzionamento del Centro è regolato dai rispettivi Statuto e Regolamento, **guidati dai principi di autonomia e rappresentatività, nello spirito dello Statuto dell'Ateneo.**

2. Lo Statuto riporta gli scopi del Centro e i principi della sua struttura gestionale espressi in articoli che indicano : a) gli organi dell'Università che ne promuovono l'istituzione; b) le finalità operative del Centro; c) la sede amministrativa prevista e il tipo di amministrazione; d) gli organi di governo del Centro [Direttore, Vicedirettore, Comitato Scientifico (o

Assemblea]; e) le modalità di formazione, le prerogative decisionali e i criteri di funzionamento degli organi di cui sopra; f) le condizioni per l'afferenza al Centro di altre strutture o di singoli docenti e per la loro partecipazione agli organi di governo; g) le categorie di persone che partecipano all'attività del Centro indicando le modalità di collaborazione di eventuali operatori non universitari; h) le fonti di risorse finanziarie delle quali il Centro prevede di avvalersi; i) le procedure per le modifiche di Statuto; l) il periodo di tempo, previsto come durata massima di un ciclo di attività del Centro, salva una delibera ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento per l'eventuale rinnovo; m) eventuali norme transitorie per la prima applicazione dello Statuto; n) ogni altra disposizione che i proponenti ritengano essenziale per il corretto funzionamento del Centro.

3. Il Regolamento ha lo scopo di descrivere i dettagli applicativi, relativi al funzionamento del Centro.

Nel Regolamento dovranno essere contenute le seguenti indicazioni: a) la composizione ed il funzionamento del Comitato Scientifico o Tecnico-Scientifico, con riferimento al numero dei rappresentanti che ogni struttura può eleggere, alle modalità di eventuale sostituzione dei membri, al numero minimo di convocazioni annuali, alle modalità di convocazione e di votazione; b) la composizione dell'Assemblea, il numero minimo di convocazioni annuali, le modalità di convocazione e di votazione, l'eventuale previsione di rappresentanti dei collaboratori non universitari, senza diritto di voto; c) le modalità per l'elezione del Direttore e del Vicedirettore, nonché per la nomina del Segretario del Comitato e dell'Assemblea; d) le modalità per la stesura e l'approvazione dei verbali delle sedute e le modalità di consultazione da parte dei membri dei verbali stessi e della documentazione allegata; e) le norme relative alla necessità di approvazione da parte del Comitato di qualsiasi iniziativa di membri o collaboratori che coinvolga il Centro, anche con la sua sola denominazione; f) le modalità di accesso ai fondi del Centro, fermo restando che una parte sia destinata al funzionamento e all'amministrazione del Centro, e che i fondi pervenuti al Centro per uno scopo preciso, o destinati dall'erogatore all'attività di uno o più membri del Centro, non possano essere usati per altri scopi o da altri membri

Comitato Tecnico-Scientifico per i Centri di ricerca e servizi), Assemblea]; e) le modalità di formazione, le prerogative decisionali e i criteri di funzionamento degli organi di cui sopra; f) le condizioni per l'afferenza al Centro di altre strutture o di singoli docenti e per la loro partecipazione agli organi di governo; g) le categorie di persone che partecipano all'attività del Centro indicando le modalità di collaborazione di eventuali operatori non universitari; h) le fonti di risorse finanziarie delle quali il Centro prevede di avvalersi; i) le procedure per le modifiche di Statuto; l) il periodo di tempo, previsto come durata massima di un ciclo di attività del Centro, salva una delibera ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento per l'eventuale rinnovo; m) eventuali norme transitorie per la prima applicazione dello Statuto; n) ogni altra disposizione che i proponenti ritengano essenziale per il corretto funzionamento del Centro.

3. Il Regolamento ha lo scopo di descrivere i dettagli applicativi, relativi al funzionamento del Centro.

Nel Regolamento dovranno essere contenute le seguenti indicazioni: a) la composizione ed il funzionamento del Comitato Scientifico o Tecnico-Scientifico, con riferimento al numero dei rappresentanti che ogni struttura può eleggere, **comprese le rappresentanze del personale tecnico amministrativo**; alle modalità di eventuale sostituzione dei membri, al numero minimo di convocazioni annuali, alle modalità di convocazione e di votazione, b) la composizione dell'Assemblea, il numero minimo di convocazioni annuali, le modalità di convocazione e di votazione, l'eventuale previsione di rappresentanti dei collaboratori non universitari, senza diritto di voto; c) le modalità per l'elezione del Direttore e del Vicedirettore, nonché per la nomina del Segretario del Comitato e dell'Assemblea; d) le modalità per la stesura e l'approvazione dei verbali delle sedute e le modalità di consultazione da parte dei membri dei verbali stessi e della documentazione allegata; e) le norme relative alla necessità di approvazione da parte del Comitato di qualsiasi iniziativa di membri o collaboratori che coinvolga il Centro, anche con la sua sola denominazione; f) le modalità di accesso ai fondi del Centro, fermo restando che una parte sia destinata al funzionamento e all'amministrazione del Centro, e che i fondi pervenuti al Centro per uno

senza l'approvazione del Comitato o il consenso del destinatario o dei destinatari; g) le modalità di stesura e approvazione della relazione sull'attività del Centro che annualmente il Direttore è tenuto ad inviare alle Autorità Accademiche preposte; h) le modalità di presentazione e le procedure di accettazione della domanda di ammissione al Centro da parte di nuovi Dipartimenti, di singoli docenti in qualità di membri, o di esperti non universitari in qualità di collaboratori; i) ogni altra disposizione che l'Assemblea ritenga utile al funzionamento del Centro.

scopo preciso, o destinati dall'erogatore all'attività di uno o più membri del Centro, non possano essere usati per altri scopi o da altri membri senza l'approvazione del Comitato o il consenso del destinatario o dei destinatari; g) le modalità di stesura e approvazione della relazione sull'attività del Centro che annualmente il Direttore è tenuto ad inviare alle Autorità Accademiche preposte; h) le modalità di presentazione e le procedure di accettazione della domanda di ammissione al Centro da parte di nuovi Dipartimenti, di singoli docenti in qualità di membri, o di esperti non universitari in qualità di collaboratori; i) ogni altra disposizione che l'Assemblea ritenga utile al funzionamento del Centro.